

COMPONENTI PEREQUATIVE

Dall'anno **2024**, come stabilito dalla *deliberazione ARERA del 03/08/2023 n. 386/2023/R/RIF*, sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano obbligatoriamente a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI e sono escluse dal relativo gettito comunale:

- a) **UR1**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno in corso, ad € 0,10;
- b) **UR2**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno in corso, ad € 1,50.

Dall'anno **2025**, in aggiunta alle sopra citate componenti, ARERA con deliberazione n. 133/2025/r/RIF ha istituito la nuova componente perequativa denominata **UR3**.

La stessa (che incide per ulteriori € 6,00 per utenza) è stata introdotta per finanziare a livello nazionale le agevolazioni (cd. bonus sociale rifiuti) destinate agli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 9.530 euro, che si concretizza in una riduzione per i beneficiari di quanto dovuto a titolo di TARI del 25%.

Per tali motivi, **l'importo della TARI riportato dagli avvisi di pagamento dell'anno d'imposta 2025 risulta aumentato rispetto all'importo degli anni precedenti, di € 6,00 per utenza (applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica).**

Le componenti perequative, inoltre, sono proporzionate ai giorni dell'anno in corso per i quali è dovuta la tassa.